

Istituto Comprensivo II "via Stelvio" – Cesano Maderno
SCUOLA SECONDARIA "GALILEO GALILEI"

Criteri di valutazione esami di Stato nel primo ciclo di istruzione

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Nota MIM 4155 – 07/02/2023
- Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023
- D.lg. n.62 -13/04/2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
- D.M.741 -03/10/2017- Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
- D.M. n.742 -03/10/2017- Modalità per il rilascio delle certificazioni delle competenze nel primo ciclo
- NOTA MIUR DPIT n. 1865 -10/10/2017- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo.

Nella nostra scuola il **voto d'ammissione** si calcola facendo la media ponderata tra la media dei voti del secondo quadrimestre del primo anno (25%), del secondo anno (25%) e del terzo anno (50%), (con arrotondamento per eccesso per frazioni pari o superiori a 0,5 e per difetto per frazioni inferiori a 0,5).

*Per gli alunni che hanno ripetuto una o più classi rientrano nella media gli anni in cui sono stati ammessi alla classe successiva.

La commissione può decidere di attribuire all'alunno/a un **bonus di 0,5** punti da aggiungere alla media finale ai fini dell'attribuzione di un voto di ammissione pari a 10 per quei soli alunni che abbiano una media finale uguale o superiore a 9 e che abbiano dimostrato interesse e impegno costante nel

corso del triennio, partecipando in modo propositivo al dialogo educativo e, eventualmente, ad attività complementari e integrative.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

LE PROVE D'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) **prova scritta di italiano;**
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;**
- c) **prova scritta di lingue straniere**
- d) **colloquio**

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.

Per mostrare le proprie conoscenze, abilità e competenze, il candidato illustra un argomento a scelta attraverso una presentazione multimediale o, eventualmente, in accordo con il consiglio di classe, un manufatto o una mappa cartacea. Il colloquio si articola intorno a tale presentazione e ha la durata di circa 30 minuti.

VALUTAZIONE FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa

fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Criteri per l'attribuzione della Lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con delibera all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, per quei soli alunni che abbiano conseguito ottimi risultati sia nel corso del triennio che delle prove di esame (la valutazione nelle prove d'esame dovrà essere di almeno due 10 e due 9) e che abbiano mantenuto un comportamento pienamente adeguato in tutto il triennio, evidenziando un percorso di crescita e di maturazione lodevole.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017:

per il candidato con disabilità, la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, *lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.*

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.